



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1060/2026

RAFFAELLO MAGI

- Relatore -

CC - 13/03/2026

EVA TOSCANI

R.G.N. 38910/2025

CARMINE RUSSO

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Bologna

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Francesca Ceroni ha chiesto l'accoglimento del ricorso ;

in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato la inammissibilità del reclamo introdotto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la decisione reiettiva, in tema di liberazione anticipata, resa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna.

Il motivo della declaratoria di inammissibilità sta nell'avvenuto inoltro telematico dell'atto di impugnazione alla casella di posta elettronica certificata del Tribunale e non del giudice che ha emesso il provvedimento.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [REDACTED] Il ricorso sviluppa una deduzione in termini di vizio del



procedimento.

In particolare, si osserva che il provvedimento è stato emesso dal Presidente del Tribunale pur trattandosi di atto di impugnazione, aspetto che avrebbe richiesto la competenza funzionale del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dal ricorrente.

2. Se è vero, infatti, che, sotto un determinato profilo, la deduzione difensiva sarebbe accoglibile in ragione del fatto che – in via generale - in tema di impugnazioni il provvedimento di inammissibilità rientra nelle attribuzioni collegiali, è altrettanto vero che, al di là di simile aspetto, l'art. 87 *bis*, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce in via esclusiva la competenza in tema di verifica della ammissibilità 'telematica' al giudice *a quo* (Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv. 285322 - 02; Sez. 1 n. 28587 del 7/04/2022, Kaiser, non mass.; Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01), che nel caso in esame è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.

Va, pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti e nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

Così è deciso, 13/03/2026

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
FILIPPO CASA

